

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1454 del 16/05/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA TRS SERVIZI AMBIENTE S.R.L. - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE D.D. 18/07/2006 N. 1453 ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1463 del 12/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 – COMMA 15. DITTA TRS SERVIZI AMBIENTE S.R.L. - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE D.D. 18/07/2006 N. 1453 ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale 18/07/2006, n. 1453, con la quale la Provincia di Piacenza aveva autorizzato, fino al 31/07/2016, la ditta TRS Servizi Ambiente S.r.l. alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi marca REV S.r.l. – mod. GCV100 P03 – numero di matricola 10940;
- istanza dell'01/02/2016, prot. n. 59/2016/PC/TEC/SS (assunta al prot. Arpae n. 1002 in data 08/02/2016), con la quale la ditta TRS Servizi Ambiente S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra con l'inserimento dei seguenti nuovi codici CER (elencati nella modulistica presentata) tra i rifiuti trattabili: 010504, 010505*, 010506*, 010507, 010508, 170505*, 170506, 191303*, 191304;
- nota prot. n. PGPC/2016/3073 del 31/03/2016 con la quale il Servizio Territoriale - Distretto di Piacenza/Castel S.Giovanni - della Sezione prov.le dell'Arpae ha trasmesso la propria "relazione tecnica", esprimendo parere favorevole al rinnovo nel rispetto di alcune condizioni e precisando che i nuovi codici richiesti (a conferma di quanto già verificato in sede di autorizzazione originaria), costituiti da fanghi (il CER 101314 può anche non essere fangoso), non sono trattabili con l'impianto di frantumazione di cui trattasi anche in relazione alla gestione dei relativi percolati ed alla mancanza di un effettivo beneficio conseguibile;

Acquisita in data 23/03/2016 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia", ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015 e n. 99 del 30/12/2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata (da ultimo) con D.D. 15/02/2011, n. 231, alla gestione dell'impianto di trattamento in argomento assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1) **rinnovare**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, fino al **31/05/2026**, alla ditta TRS Servizi Ambiente S.r.l. con sede legale in Comune di Piacenza - via dell'Artigianato 26 (P.IVA/C.F - 01332970332), l'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza (D.D. n. 1453/2006), alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi marca REV S.r.l. - mod. GCV100 P03 - numero di matricola 10940 - con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento, che non dovranno contenere in nessun caso amianto, è quella dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi di cui all'art. 184 - commi 2, 3 e 4 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:

RIFIUTI URBANI	
200202	terra e roccia
200301	rifiuti urbani non differenziati
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti (derivanti da bonifica di discariche per rifiuti solidi urbani)

RIFIUTI SPECIALI	
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	scarti di sabbia e argilla
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101203	polveri e particolato
101206	stampi di scarto
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101301	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
101314	rifiuti e fanghi di cemento
101399	rifiuti non specificati altrimenti (scarti di prefabbricati in cemento armato e non armato)
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
170106* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

- b) la capacità dell'impianto non potrà superare le **184.800 t./anno** (pari a circa 123.200 mc./anno) di rifiuti da sottoporre al trattamento, fermo restando l'eventuale assoggettamento alle procedure di V.I.A./screening nei casi previsti dalla normativa di settore;
- c) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche allegate all'istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni degli strumenti di settore (PPGR e PTCP); in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- d) l'attività di trattamento potrà essere svolta presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero degli stessi rifiuti;
- e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare, durante le fasi di trattamento, la formazione di polveri nonché la dispersione di rifiuti nelle operazioni di movimentazione di carico e scarico;
- f) dovranno essere mantenuti sempre attivi ed efficienti i sistemi di abbattimento delle polveri (dispositivo di dispersione di acqua atomizzata prodotta da nebulizzatori installati sull'impianto) provvedendo nel contempo all'umidificazione del materiale anche durante le fasi di movimentazione, al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse;
- g) i rifiuti speciali che residuano dall'attività di trattamento/recupero (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi container, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006 e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- h) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati (compreso le eventuali materie prime ottenute);
- i) lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti dovrà essere effettuato mantenendo la separazione dei rifiuti medesimi per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti pericolosi, di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ed altri materiali;

- j) è vietato l'utilizzo dell'impianto per il trattamento di rifiuti contenenti amianto che potrebbe originare la formazione di fibre libere nell'ambiente;
- k) ai rifiuti trattati con l'impianto e destinati allo smaltimento o a recupero dovrà essere attribuito il corretto codice CER a seguito della classificazione anche tramite l'eventuale caratterizzazione analitica;
- l) per i rifiuti speciali non pericolosi di cui ai CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301 oggetto dell'attività di trattamento con produzione di materiale inerte, e pertanto con lo svolgimento dell'operazione di recupero R5, dovrà essere effettuato, su quest'ultimi, con esito positivo il test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 ed essere verificata la conformità alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/07/2005, n. UL/2005/5205;
- m) le frazioni di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dal trattamento senza recupero (R5) destinabili a recupero, in altri impianti/attività autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 o assentite ai sensi dei successivi artt. 214 e 216 (procedura semplificata), dovranno essere classificate e caratterizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- n) le frazioni di rifiuti speciali pericolosi prodotte dal trattamento senza recupero (R5) destinabili a recupero, in altri impianti/attività autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 o assentite ai sensi dei successivi artt. 214 e 216 (procedura semplificata), dovranno essere classificate e caratterizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

2) **stabilire** che:

- a) il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale dovrà comunicare, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega) ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:
- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
 - una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
 - una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
 - nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della L. 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;
- b) la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae SAC di Piacenza;

- c) ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 3) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n° 1991 del 13/10/2003, in **€ 300.000,00** (€ 500.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti con riduzione del 40% per impresa certificata UNI EN ISO 14001) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpaie gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 4) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpaie di Piacenza indicando come **sogetto beneficiario l'Arpaie - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 5) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **31/05/2028**);
- 6) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 7) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 8) **dare atto** infine che:
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
 - il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.